



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Dipartimento di Scienze Giuridiche

LA TRADUZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO ED EUROPEO: RIFLESSIONI METODOLOGICHE

**Atti del Convegno tenuto presso la
Facoltà di Giurisprudenza di Trento
10-11 marzo 2006**

a cura di
ELENA IORIATTI FERRARI

2 0 0 7



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Dipartimento di Scienze Giuridiche

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO

63

2007

Lavoro eseguito con il contributo
della Provincia Autonoma di Trento

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© *Copyright 2007*
by Università degli Studi di Trento
Via Belenzani 12 - 38100 Trento

ISBN 978-88-8443-173-8

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms o altro

Stampato in Italia - Printed in Italy
Gennaio 2007

Litotipografia Alcione S.r.l. - Lavis (Trento)

**LA TRADUZIONE DEL DIRITTO
COMUNITARIO ED EUROPEO:
RIFLESSIONI METODOLOGICHE**

Atti del Convegno tenuto presso la
Facoltà di Giurisprudenza di Trento
10-11 marzo 2006

a cura di

ELENA IORIATTI FERRARI

INDICE

	Pag.
INTRODUZIONE	
<i>Elena Ioriatti Ferrari</i>	1
REI: RETE DI ECCELLENZA DELL'ITALIANO ISTITUZIONALE	
<i>Claudia De Stefanis</i>	9

I GIURISTI LINGUISTI

IL RUOLO DEL GIURISTA LINGUISTA NEL PROCESSO DI REDAZIONE DELL'ATTO COMUNITARIO	
<i>Manuela Guggeis</i>	19
DRAFTING MULTILINGUE: MISSIONE IMPOSSIBILE?	
<i>Tito Gallas</i>	27
UN NUOVO STRUMENTO TERMINOLOGICO COMUNITARIO: LA BANCA DATI IATE	
<i>Giuliano Castellan</i>	41

INDICE

I LINGUISTI

IL DISCORSO GIURIDICO:
UN APPROCCIO LINGUISTICO ALL'ANALISI
Stefania Cavagnoli..... 61

IL LAVORO TERMINOLOGICO TRA COMPARAZIONE E
DIRITTO EUROPEO: COERENZA O CONTRADDIZIONE?
Francesca Bullo..... 87

I GIURISTI COMPARATISTI

ALCUNE CONSIDERAZIONI SU COMPARAZIONE
GIURIDICA, TRADUZIONE E “COERENZA”
DEL DIRITTO PRIVATO EUROPEO
Gianmaria Ajani..... 113

LINGUA, DIRITTO E COMPARAZIONE NEL CONTESTO
COMUNITARIO. PROFILI METODOLOGICI,
TRA OPPORTUNITÀ E RISCHI
Francesco Palermo..... 133

DRAFTING E TRADUZIONE:
UN'INSOLITA ACCOPPIATA.
SI PUÒ SCRIVERE IL DIRITTO IN MOLTE LINGUE?
Maria Rosaria Ferrarese..... 161

L'ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI E IL MULTILINGUISMO EUROPEO
Barbara Pozzo 185

INDICE

GLI STUDIOSI DELLE NUOVE TECNOLOGIE

IL COMPLESSO RAPPORTO TRA INFORMATICA, DIRITTO E TRADUZIONE. L'ESEMPIO DEI <i>RIGHTS EXPRESSION LANGUAGES</i> <i>Roberto Caso</i>	211
TRADUZIONE GIURIDICA E TECNOLOGIE INFORMATICHE <i>Thomas Margoni</i>	219
LA TRADUZIONE AUTOMATICA: SVILUPPI RECENTI E PROSPETTIVE <i>Marcello Federico</i>	235
IL RAFFRONTO TERMINOLOGICO TRA IL SISTEMA GIURIDICO ITALIANO E GLI ORDINAMENTI TEDESCOFONI. METODOLOGIA E POSSIBILE CONTRIBUTO DEI CORPORA <i>Elena Chiochetti e Natascia Ralli</i>	259
NOTIZIE SUGLI AUTORI	273

IL COMPLESSO RAPPORTO TRA INFORMATICA,
DIRITTO E TRADUZIONE.
L'ESEMPIO DEI *RIGHTS EXPRESSION LANGUAGES*

Roberto Caso

Scopo di questo brevissimo intervento è di sottolineare la complessità del tema che domina la sessione del convegno che sta per cominciare: il rapporto tra informatica, diritto e traduzione. Si tratta di un rapporto che è almeno duplice:

a) l'informatica può aiutare la traduzione tra lingue giuridiche differenti: ad esempio, traduzione dall'italiano all'inglese;

b) le tecnologie digitali più evolute sono in grado di “tradurre” il linguaggio normativo nel linguaggio informatico e dunque – in ultima analisi – in codice binario (cioè in una sequenza di 0 e 1).

Sul secondo rapporto intendo soffermarmi, in quanto si tratta di quello meno conosciuto. In questo tipo di rapporto rientrano infatti alcune tecnologie che sono oggetto di una diffusione sempre più ampia e di un dibattito (anche giuridico) crescente. Mi riferisco ai *Rights Expression Languages* (RELs) – linguaggi per l'espressione dei diritti – i quali sono tecnologie finalizzate all'espressione di categorie e regole giuridiche in una forma che sia comprensibile anche alle macchine, ai computers.

Perché si vuole che le macchine siano capaci di “comprendere” categorie e regole giuridiche?

I RELs costituiscono una delle componenti fondamentali dei sistemi di *Digital Rights Management* (DRM)¹. I sistemi di DRM

¹ Per approfondimenti sui profili giuridici del DRM v. R. CASO, *Digital rights management – Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto*

sono architetture informatiche (composte da hardware e software) per la commercializzazione dei contenuti digitali in forma protetta. Dal punto di vista giuridico, le principali componenti di queste architetture sono:

a) le misure tecnologiche di protezione (MTP) basate principalmente sulla crittografia digitale, ma anche su altre tecnologie come il *watermarking* (marchiatura) ed il *fingerprinting* (rintracciamento) digitali;

b) i metadati che descrivono in un linguaggio comprensibile al computer:

- il contenuto;
- il titolare del contenuto;
- l'utente;

- nonché – appunto – le regole per l'utilizzo del contenuto (se esso può essere copiato, stampato, ridistribuito, etc., dove può essere fruito, con quali apparecchi può essere fruito), espresse in RELs, come l'*eXtensible rights Markup Language* (XrML) che è uno degli standard di maggiore successo².

I RELs sono dunque il cuore dei sistemi di DRM. Essi hanno lo scopo di tradurre le regole contenute negli *End User License Agreements* (EULAs) – cioè i contratti che disciplinano (o intendono) disciplinare la fruizione del contenuto da parte dell'utente finale³ – in un linguaggio che sia comprensibile alle macchine.

d'autore, Padova, 2004 (ristampa digitale, Trento, 2006, scaricabile dal sito <http://www.jus.unitn.it/users/caso/pubblicazioni/drm/home.asp?cod=roberto.caso>), ivi ampi riferimenti.

² V. R. CASO, *Il "Signore degli anelli" nel ciberspazio: controllo delle informazioni e Digital Rights Management*, in atti del convegno "Proprietà digitale: diritto d'autore, nuove tecnologie e Digital Rights Management" (Università Bocconi, Milano, 18 novembre 2005), in corso di pubblicazione.

³ Sui problemi sollevati dalla prassi degli EULAs v. R. CASO, *Il "Signore degli anelli" nel ciberspazio: controllo delle informazioni e Digital Rights Management*,

Nei classici EULAs c.d. proprietari, molte clausole sono destinate a limitare la libertà di fruizione del contenuto digitale. Ad esempio, si vieta di effettuare più di tre copie di un file audio contenente una canzone. Oppure si impone di installare il file solo su determinati apparecchi hardware. Il rispetto delle clausole è affidato alla tutela giudiziaria⁴.

La “traduzione” delle regole contrattuali in linguaggio informatico muta radicalmente lo scenario appena evocato. Tale traduzione costituisce la leva per applicare al contenuto le MTP e per sostituire la tutela giudiziaria degli EULAs con l’autotutela tecnologica. Le MTP sono in grado di conformare l’uso del contenuto e di rendere operative le più svariate forme di discriminazione dei prezzi: ad esempio, è possibile “vendere” anche solo dieci ascolti di una canzone, presumibilmente ad un prezzo molto più contenuto rispetto alla vendita di ascolti illimitati. Ogni hardware – dell’architettura DRM è in grado di comprendere – grazie ai RELs – che quel file musicale può essere ascoltato solo dieci volte; l’utente, che tenti di procedere all’undicesimo ascolto, vedrà opporsi un rifiuto dalla macchina.

Le architetture informatiche sono state paragonate a quelle fisiche. Il codice informatico alle regole giuridiche⁵. Come le architetture fisiche (si pensi ai dossi artificiali per ridurre la velocità dei veicoli sulle strade), le architetture digitali recano in se stesse regole implicite. Come le regole giuridiche, il codice binario condiziona il comportamento umano.

cit.; M. RICOLFI, *Software e limitazione delle utilizzazioni del licenziatario*, in *Annali it. dir. autore*, 2004, I, 358.

⁴ Si noti che lo scenario descritto nel testo evoca sistemi già ampiamente diffusi. Si pensi al popolare iTunes della Apple per il *download* a pagamento di brani musicali.

⁵ Il riferimento è a L. LESSIG, *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York, 1999. Nella letteratura italiana, v. A. ROSSATO, *Diritto ed architettura nello spazio digitale – Il ruolo del software libero*, Trento, 2006.

Tuttavia, occorre rimarcare le differenze che corrono tra regole informatiche e regole giuridiche.

a) Nelle architetture informatiche il codice digitale assomiglia più alle regole implicite incorporate nella materia che alle regole giuridiche verbalizzate da un uomo. Le regole delle architetture digitali sono rigide e predeterminate⁶. Quelle giuridiche sono per loro natura elastiche, cioè soggette ad una formulazione o ad un'interpretazione variabile nel tempo.

b) Inoltre, il processo di produzione delle regole informatiche è differente da quello che è alla base della produzione di regole di diritto. Le regole informatiche sono scritte da tecnici e non da giuristi. Gli obiettivi politici che stanno a ridosso del processo di produzione delle regole non sempre sono trasparenti⁷.

c) La forza di una regola giuridica dipende da vari fattori, tra i quali spicca il grado di condivisione che la stessa incontra nella comunità di riferimento. La forza di una regola informatica dipende essenzialmente dalla sua efficacia tecnologica (ad esempio, una MTP può dirsi forte solo quando non è stata aggirata e lo strumento di elusione non è facilmente reperibile), nonché dal suo grado di diffusione (ad esempio, un sistema di DRM può dirsi davvero condizionante del comportamento umano solo quando assurge a standard tecnologico). La diffusione di uno standard è cosa diversa dalla condivisione di una regola giuridica.

⁶ Sulla natura delle regole incorporate in architetture digitali v., da ultimo, D. L. BURK, *Market Regulation and Innovation: Legal and Technical Standards in Digital Rights Management*, 74 *Fordham L. Rev.* 537 (2005).

⁷ Cfr. G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale – Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, II ed., Bologna, 2006, 304 ss.

d) La regola informatica – soprattutto quando corrisponde ad uno standard tecnologico – è per sua vocazione globale, mentre quella giuridica spesso è a vocazione locale⁸.

e) La regola informatica è espressa in un linguaggio che deve essere comprensibile anche alle macchine e che in ultima analisi si identifica in una sequenza di 0 e 1. In definitiva, il linguaggio informatico (o meglio la sua forma ultima che è rappresentata dal codice binario) è unico e privo di ambiguità. La regola giuridica (successiva all'epoca del diritto muto) è verbalizzata, cioè espressa nell'ambiguità tipica del linguaggio umano e nella specificità di ciascuna lingua parlata.

Le prime prove offerte dai sistemi di DRM non sono confortanti. Finora tali sistemi sono stati pensati e costruiti per garantire un controllo assoluto rigido e accentrato delle informazioni e dei contenuti digitali. Questa finalità è stata perseguita anche al prezzo di comprimere i diritti che la proprietà intellettuale riconosce ai fruitori delle opere dell'ingegno (si pensi in particolare al *fair use* nell'ambito del *copyright*)⁹, di restringere la concorrenza¹⁰, o di

⁸ Cfr. G. PASCUZZI, *Il diritto dell'era digitale – Tecnologie informatiche e regole privatistiche*, cit., 273 ss.

⁹ Sul conflitto tra DRM e *fair use* v., fra gli altri, T. K. ARMSTRONG, *Digital Rights Management and the Process of Fair Use* (February 16, 2006), disponibile sul sito di SSRN all'URL: <http://ssrn.com/abstract=885371>; E. W. FELTEN, *A Skeptical View of DRM and Fair Use*, 46 *Comm. ACM* 57 (Apr. 2003); F. VON LOHMAN, *Fair use and Digital Rights Management: Preliminary Thoughts on the (Irreconcilable?) Tension between Them*, 2002, disponibile sul sito Web di EFF all'URL: http://www.eff.org/IP/DRM/fair_use_and_drm.html; D. L. BURK, J. E. COHEN, *Fair Use Infrastructure for Rights Management Systems*, 15 *Harv. J. Law & Tec* 41 (2001).

¹⁰ Esistono già casi di sistemi di DRM che vengono utilizzati al fine di elevare barriere all'entrata del mercato delle piattaforme informatiche. Ad esempio, la Sony utilizza protezioni tecnologiche, simili a quelle utilizzate nelle componenti dei sistemi di DRM, e protezioni giuridiche (cioè diritti d'autore e brevetti per invenzione) al fine di impedire l'ingegneria inversa della propria console per videogame denominata "Playstation". La modificazione dei microchips della Sony

minacciare la privacy dei consumatori di contenuti digitali¹¹. Ciò dimostra che il processo di produzione delle regole informatiche è esposto – come il processo di produzione delle regole di diritto – al rischio di essere catturato da interessi di parte.

Un emergente filone di ricerche interdisciplinari si dedica allo studio dell'incorporazione di valori giuridici condivisi nelle regole informatiche (c.d. *value-centered design*). Ad esempio, si studia la possibilità di migliorare gli attuali RELs allo scopo di incorporare nei sistemi di DRM (non solo le regole volute dai titolari dei contenuti ma anche) i diritti degli utenti¹².

Tuttavia, lo stato attuale di queste tecnologie è molto lontano dalla possibilità di tradurre nel codice binario la flessibilità di un principio generale. Questo limite della tecnologia rende ancora più urgente l'esigenza di sorvegliare il processo di produzione delle regole informatiche. Abbiamo appena iniziato a comprendere le strategie comunicative del legislatore¹³, e ci troviamo a dover

Playstation è oggetto di una controversia planetaria (sui risvolti italiani di tale controversia v. R. CASO, «Modchip» e diritto d'autore. La fragilità del manicheismo tecnologico nelle aule della giustizia penale, in *Cyberspazio e diritto*, 2006, 183; M. FERRARI, *L'incerto cammino della tutela giuridica delle misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore: recenti orientamenti in materia di modifica di consoles per videogiochi*, in *Diritto dell'Internet*, 2006, 209).

¹¹ Il riferimento è alla recente vicenda relativa all'inserimento in un sistema di DRM utilizzato dalla Sony BMG di un software in grado di "spiare" i comportamenti degli acquirenti di CD musicali (in argomento v. J. DEBEER, *How Restrictive Terms and Technologies Backfired on Sony BMG Music*, 6 *I.E.C.L.C.* (2005-2006), 93, 7 *I.E.C.L.C.* 1 (2006-2007); nella letteratura italiana, v. T. MARGONI, *Il conflitto tra Digital Rights Management e privacy nel caso Sony-rootkit*, in corso di pubblicazione su *Diritto dell'Internet*).

¹² V. S. BECHTOLD, *Value-centered Design of Digital Rights Management*, in *INDACARE Monitor*, Vol. 1, No 4, 24 September 2004, 69; D. K. MULLIGAN, A. J. BURSTEIN, *Implementing Copyright Limitations in Rights Expression Languages*, *Proceedings of 2002 ACM DRM Workshop*, 2002.

¹³ Si allude ad A. GAMBARO, *Comprendere le strategie comunicative del legislatore*, in *Riv. critica dir. privato*, 2000, 605.

attendere ad un altro compito: comprendere le strategie comunicative di chi crea le regole e gli standard informatici. Si tratta di un compito non facile per il giurista, in quanto queste strategie comunicative passano per linguaggi assolutamente diversi da quelli nei quali il diritto tradizionalmente si esprime. In altre parole, dobbiamo confrontarci con nuovi ed aggressivi formanti, tra i quali il più importante si riduce – è bene non dimenticarlo – ad una sequenza di 0 e 1.

